

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 81

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCIERO e CARUSO Antonino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

—————

Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, in tema di imposte su insegne e targhe

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fu adottato in attuazione della delega stabilita con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, riguardante il riordino della finanza territoriale.

Il decreto legislativo concerne, in particolare, la revisione del sistema impositivo inerente lo smaltimento dei rifiuti urbani, l'occupazione di spazi pubblici degli enti territoriali e, infine, la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Il capo I del decreto legislativo è quello che si occupa dei tributi e dei diritti inerenti tali ultime aree e la presente proposta mira ad apportare modifiche all'articolo 17 dello stesso («esenzioni dall'imposta») e, segnatamente, alle relative lettere *h*) e *i*), che statuiscano la libertà da imposte (oltre che dai connessi adempimenti di cui all'articolo 8) in relazione alle «insegne», targhe e simili che individuano le sedi di vari enti privi di fine di lucro, oltre che a quelle la cui esposizione è disposta in via normativa.

La ragione delle modifiche proposte (realizzate attraverso una riscrittura delle predette lettere *h*) e *i*), oltre che mediante un'ulteriore previsione contenuta nella lettera *i*-bis) di nuova introduzione) è dettata dalla necessità di superamento degli effetti dell'interpretazione restrittiva che è stata data - da parte di alcuni enti impositori - al disposto del predetto articolo 17.

È infatti accaduto che la gran parte dei comuni abbia ritenuto di sottoporre ad imposta anche le semplici targhette identificative degli studi di professionisti, ovviamente finalizzate all'indicazione dell'ubicazione degli stessi e non già svolgenti una qualsivoglia azione propagandistica.

È fra l'altro da ricordare che si sono avute, sul punto, pronunce dalle competenti com-

missioni tributarie, investite della questione da ricorsi proposti dai pretesi contribuenti.

Le sanzioni previste (e regolate dai successivi articoli 23 e 24 del decreto legislativo in discussione) sono infatti sia di carattere tributario (il doppio dell'imposta a titolo di soprattassa, oltre interessi), sia di natura amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La questione, come si diceva, è sorta con riferimento ad una vera e propria «esasperazione impositiva» nei confronti degli studi professionali, ma - ad opinione dei proponenti - va colta tale occasione per un'operazione di generale riallineamento di sistema, pur da operarsi limitatamente alla sola questione delle «targhe identificative». La soluzione proposta è quella della distinzione - in sede di individuazione delle aree di esenzione da imposta - tra «insegne», da una parte, e «targhe e simili», dall'altra.

Per quanto riguarda le prime si è previsto, attraverso la riscrittura delle lettere *h*) e *i*) dell'articolo 17 del decreto legislativo, che permangono esenti dall'imposta le insegne utilizzate da enti privi di fine di lucro o da soggetti obbligati all'esposizione. Si è così voluto rispettare il relativo orientamento governativo.

Per quanto riguarda invece le seconde, si è individuato - così come previsto nella nuova lettera *i*-bis) introdotta al testo - un regime di generale esenzione, in vantaggio indifferenziato di tutti i soggetti, pur mantenendo un limite di dimensioni che le dette targhe devono rispettare (limite pur tuttavia variabile, in funzione del numero di soggetti che le stesse sono destinate ad individuare).

Milita nella direzione della soluzione prescelta una corretta rilettura organica del com-

plesso delle norme contenute nel decreto legislativo.

L'articolo 17 dello stesso - si è detto - disciplina il regime delle esenzioni. Prende quindi in considerazione tutti quei casi in cui dovrebbero aversi - alla luce del generale impianto della disposizione legislativa - ipotesi impositive ed in cui, viceversa e per specifica scelta normativa, si giudica conveniente che ciò non avvenga per effetto della specialità dei singoli casi, ovvero per altre ragioni di carattere generale.

Il rimando, dunque, deve essere operato (come peraltro è ovvio, in termini correttamente ermeneutici) al generale impianto del provvedimento e - segnatamente - agli articoli 5 e 6, che individuano i presupposti dell'imposta e i relativi soggetti passivi.

In entrambi tali articoli si fa inequivoco riferimento al concetto di «messaggio pubblicitario», cioè a quella forma di comunicazione che ha il precipuo scopo di generare, ovvero di sollecitare, la formazione e la manifestazione di una volontà tesa all'acquisto o al consumo di un bene o di un servizio, da parte di un soggetto presso un altro o una generalità di altri, identificati o - comunque - identificabili.

Il bisogno del destinatario del messaggio pubblicitario è inesistente, o latente, e viene in qualche modo generato o reso evidente dal messaggio stesso.

Così può essere - come caso limite - in relazione alle «insegne», le quali svolgono la duplice funzione dell'individuazione di una sede e della comunicazione pubblicitaria dell'attività che nella stessa è svolta.

Ma così non può essere, nel caso - viceversa - della targa, il cui scopo prevalente è semplicemente quello dell'individuazione della sede del soggetto.

Del resto a non diversa conclusione deve pervenirsi, sul piano meramente logico, anche a ragionare all'inverso.

Volta che si pone una distinzione (come peraltro in effetti è) tra «insegna» e «targa», non è revocabile in dubbio che appartengano a tale seconda categoria anche le targhette degli impianti citofonici che, escluse dal re-

gime delle esenzioni previste dall'articolo 17, ricadrebbero tuttavia nella generale previsione contenuta nell'articolo 5.

Le medesime, infatti, una volta che si stabilisca (non correttamente) l'equazione «targa» uguale «messaggio pubblicitario», non possono che essere in se stesse considerate come una «forma di comunicazione viva... in luoghi aperti al pubblico... da tali luoghi percepibili».

E non vi è chi non veda come del tutto improponibile sia una siffatta disposizione.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene, infine, una ulteriore estensione delle aree di esenzione e trae ragione - ancora una volta - dall'esigenza di evitare capziose interpretazioni della norma e, comunque, di fornire un servizio di semplificazione burocratica ai cittadini.

In alcuni casi (pochi, per il vero, ma sufficienti a generare la necessità) si è operato un sottile distinguo, prendendo le mosse dalla differenza di previsione legislativa che obiettivamente vi è tra «operazioni esenti» e «soggetti esenti».

Stabilito che l'articolo 17 è strutturato in maniera tale da individuare le prime, si è ipotizzato che i soggetti, utilizzatori dei mezzi di comunicazione (pubblicitaria e non) pur ritenuti esenti dall'imposta, dovessero in ogni caso adempiere alle prescrizioni contenute nell'articolo 8, salvo poi essere esentati dal corrispondere alcunchè, con tutte le conseguenze stabilite - in caso di inadempimento - dall'articolo 24 del decreto legislativo.

La dissennatezza del ragionamento è fuori di discussione, ma si è comunque ritenuto - con l'occasione delle ulteriori modifiche proposte - di intervenire in sede di prescrizione anche nell'ambito testè ricordato.

Il peso degli adempimenti burocratici è infatti divenuto, nel corso del tempo, sempre più una ragione di insopportabile disagio per i cittadini e pare invero doveroso procedere - in ogni possibile occasione e, soprattutto, quando non vi è apprezzabile contraria convenienza - alla loro radicale compressione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'alinea dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

«*l.* Sono esenti dall'imposta e, nei relativi casi, non si applica quanto disposto dall'articolo 8:».

Art. 2.

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le lettere *h*) e *i*) sono sostituite dalle seguenti:

«*h*) le insegne apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie».

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

«*i-bis*) le targhe e simili, la cui esposizione avvenga sulla facciata o all'interno degli edifici, ovvero sulle relative porte d'accesso, e che abbiano la finalità di indicare il domicilio o la sede della persona fisica o giuridica che ne fa esposizione, sempre che le stesse non abbiano superficie superiore ai sessanta centimetri quadrati e sempre che non contengano indicazione diversa dal nome o dalla denominazione della persona che ne fa esposizione, ed eventualmente

della relativa attività. In caso di domicilio o sede congiunta di più persone, la superficie come sopra stabilita può essere aumentata in misura non superiore al 20 per cento per ciascuna persona oltre alla prima e non può tuttavia superare il limite massimo di novanta centimetri quadrati».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si applica nei casi in cui sia già stata riscossa l'imposta o ne sia stata comunicata l'iscrizione nei ruoli di riscossione.

